

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, n. 231**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine nella seduta
del 10/12/2020

INDICE

PARTE GENERALE	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti.....	4
1.2 I reati previsti dal Decreto 231 (c.d. Reati Presupposto)	4
1.3 Le sanzioni previste dal Decreto 231	6
1.4 Condizione esimente della responsabilità amministrativa	9
1.5 I Reati commessi all'estero	10
2. LA FONDAZIONE E IL SUO SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	11
2.1 Premessa.....	11
2.2 Finalità del Modello della fondazione.....	12
2.3 Il processo di predisposizione del modello della Fondazione.....	13
2.4 Le componenti del Modello della Fondazione.....	14
2.5 Presidi di controllo ai fini del D.Lgs. 231/01.....	16
2.6 Struttura del Documento	18
2.7 Modifiche ed integrazioni del Modello.....	18
3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
3.1 Composizione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza	18
3.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca del mandato ai membri dell'OdV 20	
3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	22
3.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali	23
3.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	24
4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	27
4.1 Formazione del personale	27
4.2 Informativa ai soggetti terzi	27
5. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	27
5.1 Principi generali.....	28
5.2 Misure nei confronti degli Amministratori e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti	29
5.3 Misure nei confronti dei componenti del Comitato Scientifico	30
5.4 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	30
5.5 Misure nei confronti dei soggetti terzi	30
5.6 Procedimento di applicazione delle sanzioni.....	31
6. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	34

PARTE SPECIALE (SOLO PER USO INTERNO)

PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto 231", "Decreto" o "D.Lgs. 231/01") ha introdotto la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Più in particolare, il Decreto 231 prevede la responsabilità amministrativa di società e associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito, gli "Enti") per alcune tipologie di reato commesse, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- a. persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. "apicali");
- b. persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "subordinati").

L'Ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 del Decreto 231).

Oltre alle circostanze sopra descritte, il Decreto richiede, al fine di poter affermare la responsabilità dell'Ente, anche l'accertamento della sua colpa organizzativa, da intendersi quale mancata adozione di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati specificamente indicati nel Decreto 231 da parte dei soggetti di cui ai *sub* punti a) e b) (v. più approfonditamente *infra*, paragrafo 1.4).

La responsabilità amministrativa dell'Ente è quindi ulteriore e diversa da quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile, nonché qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 del Decreto).

La responsabilità dell'Ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (ai sensi dell'art. 26 del Decreto 231), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO 231 (C.D. REATI PRESUPPOSTO)

I reati, dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, sono quelli espressamente richiamati dal Decreto 231 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità degli Enti ai sensi del Decreto:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24, Decreto 231) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020];
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008 e da ultimo modificato dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105]¹;
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009];
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25, Decreto 231) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020];
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009];
6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
7. Reati societari (art. 25 *ter*, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato da ultimo dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38];
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003];
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006];
10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, come da ultimo modificato dalla L. n. 199/2016];

¹ In data 20 novembre 2019 è stata pubblicata nella GU, Serie Generale n. 272, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che inserisce, all'art. 24 *bis*, comma 3, del Decreto, il reato di cui all'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 105 del 21 settembre 2019 ("Delitti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"). Si precisa che la specifica individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è stata demandata dal Legislatore ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri. Qualora la Fondazione sarà formalmente individuata come operatore tenuto al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dalla norma, sarà avviata una specifica attività di *risk assessment* funzionale all'aggiornamento del Modello.

11. Reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005];
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e successivamente sostituito dalla L. n. 81/2008];
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014];
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009];
16. Reati ambientali (art. 25 *undecies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015];
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, come da ultimo modificato dalla L. n. 161/2017];
18. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017];
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019];
20. Reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dal Decreto Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni in L. n. 157/2019, e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020];
21. Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*, Decreto 231) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];
22. Reati transnazionali (L. n. 146/2006).

1.3 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO 231

Il Decreto prevede specifiche sanzioni a carico dell'Ente che sia riconosciuto responsabile dell'illecito amministrativo dipendente da reato (art. 9 e ss. del Decreto 231), come di seguito specificate.

a) La sanzione pecuniaria

In caso di accertamento della commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria per quote. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività

svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della singola quota è, invece, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione².

L'art. 12 del D.Lgs. 231/01 stabilisce che l'importo della sanzione pecuniaria è ridotto se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Analogamente, sono previste riduzioni della sanzione quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- oppure è stato adottato e reso operativo un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito anche "Modello 231" o "Modello").

b) Le sanzioni interdittive

Sono previste le seguenti sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività³;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

² Secondo l'art. 10 del Decreto 231, la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; mentre l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

³ L'art. 16 del Decreto 231 prevede che *"può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività"*. Inoltre, *"Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni"*. Da ultimo, *"Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività"*.

Un diverso trattamento sanzionatorio è previsto in caso di responsabilità dell'Ente dipendente dai delitti di cui all'art. 25 del Decreto 231, laddove la sanzione interdittiva si applica per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti c.d. "apicali", e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato invece commesso da uno dei soggetti c.d. "subordinati".

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto 231, le sanzioni interdittive si applicano in relazione agli illeciti amministrativi per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Non si applicano invece quando:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano inoltre quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (art. 17 del Decreto 231).

In linea generale, le sanzioni hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei medesimi criteri indicati per l'applicazione della sanzione pecuniaria, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un Ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'Ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale. In tale ipotesi, il profitto eventualmente derivante dalla prosecuzione dell'attività è oggetto di confisca (art. 15 Decreto 231).

Tali misure possono essere applicate all'Ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito

amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'Ente, nonché il pericolo fondato che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 Decreto 231).

Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale per la prosecuzione dell'attività qualora l'Ente presti un servizio di interesse per la collettività, ovvero l'interruzione della sua attività possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23 del Decreto 231).

c) La confisca

All'esito della condanna ovvero nel caso in cui l'Ente sia assolto in ragione del riconoscimento dell'idoneità del Modello 231 adottato e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, il giudice dispone la confisca del prezzo o del profitto del reato (salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato) ovvero, quando ciò non sia possibile, la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19 del Decreto 231).

d) La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva ed è eseguita a spese dell'Ente (art. 18 del Decreto 231).

1.4 CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del Decreto 231 stabilisce che l'Ente, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, non risponda qualora dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza", nel seguito anche "Organismo" o "OdV");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello 231;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'Ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza.

Pertanto, l'Ente che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta attuazione ad un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, va esente da responsabilità se risultano integrate le condizioni di cui all'art. 6 del Decreto.

In tal senso, il Decreto 231 fornisce specifiche indicazioni in merito alle esigenze cui i Modelli 231 devono rispondere:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Tuttavia, la mera adozione di un Modello 231 astrattamente idoneo non è di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che esso sia effettivamente ed efficacemente attuato. In particolare, ai fini di un'efficace attuazione del Modello 231, il Decreto richiede:

- verifiche periodiche sulla concreta attuazione e osservanza del Modello 231;
- l'eventuale modifica del Modello 231 quando emergono significative variazioni nella struttura organizzativa dell'Ente o delle modalità di svolgimento delle attività operative, se risultano violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano modifiche normative (ad es. ampliamento dei reati presupposto o delle relative sanzioni);
- la concreta applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231 stesso.

1.5 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In forza dell'art. 4 del Decreto 231, l'Ente che abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato può essere chiamato a rispondere innanzi al giudice penale italiano anche per l'illecito amministrativo dipendente da reati commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale e a condizione che nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'Ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (Enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (Enti privi di personalità giuridica);

- nei confronti dell'Ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'Ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale *"il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"*.

2. LA FONDAZIONE E IL SUO SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

2.1 PREMESSA

Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine (di seguito anche "Fondazione Leonardo" o "Fondazione") è stata costituita dal Socio Fondatore Leonardo S.p.a. (di seguito anche "Leonardo") il 27 settembre 2018 e presentata ufficialmente il 4 febbraio 2019 a Roma, presso il Museo Maxxi.

La *mission* della Fondazione consiste nel:

- valorizzare il patrimonio archivistico e museale industriale di Leonardo;
- promuovere la cultura d'impresa e la formazione industriale per lo sviluppo dei territori;
- diffondere la conoscenza sul valore delle tecnologie dei settori aerospazio, difesa e sicurezza, utili al raggiungimento di un bene comune per la società civile.

La Fondazione Leonardo intende - con le proprie iniziative, progetti e attività - favorire il dialogo con la società civile, la collaborazione con gli *stakeholder*, le comunità ed i territori e contribuire a far percepire il Gruppo Leonardo quale pilastro nel Sistema Paese e *asset* nazionale dell'innovazione tecnologica.

La *mission* della Fondazione si focalizza su quattro aree progettuali:

- Rivista Civiltà delle Macchine: pubblicazione trimestrale che favorisce il dialogo tra sapere umanistico e sapere scientifico, alimentata da una redazione digitale costante ancorata all'attualità scientifica e politico-industriale;
- Umanesimo e Democrazia nella società digitale: promozione di analisi sui valori fondamentali della società contemporanea nell'ottica di un umanesimo digitale, attraverso ricerche, pubblicazioni, conferenze e dibattiti, anche in collaborazione con le istituzioni del Paese;
- Cultura industriale e modelli d'impresa: progetti e iniziative che rendano percepibile all'opinione pubblica la capacità della cultura industriale di Leonardo di generare valore sociale con impatti e ricadute positive nei territori e nelle comunità di riferimento, con particolare attenzione al sud dell'Italia;

- Sistema Museale e Archivistico Integrato: creazione di una realtà sistemica e diffusa sul territorio nazionale al fine di comunicare e valorizzare il patrimonio storico, industriale e tecnologico di Leonardo.

Il sistema di *governance* adottato prevede la presenza, oltre che del Socio Fondatore, di un Consiglio di Amministrazione, di un Comitato Scientifico e di un Collegio dei Revisori dei Conti.

La Fondazione Leonardo, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della stessa sia sempre conforme alla legge e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività, ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Sono Destinatari del presente Modello (di seguito i "Destinatari") e, come tali, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e, comunque, coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i componenti del Comitato Scientifico;
- i dipendenti ed i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con la Fondazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori e terze parti in genere).

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello.

2.2 FINALITÀ DEL MODELLO DELLA FONDAZIONE

Il Modello ha lo scopo di:

- integrare, rafforzandolo, il sistema di *governance* che presiede alla gestione e al controllo della Fondazione Leonardo;
- definire un sistema organico di prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto;
- informare i Destinatari dell'esistenza del Modello e della necessità di conformarsi ad esso;
- formare tutti i Destinatari del Modello, ribadendo che la Fondazione non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui la Fondazione si ispira e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- sensibilizzare e rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Fondazione Leonardo, che la commissione di

un reato presupposto nel malinteso interesse o vantaggio della Fondazione, dà luogo all'applicazione non soltanto di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti della Fondazione stessa, esponendola a ricadute finanziarie, operative, d'immagine e reputazionali;

- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Fondazione Leonardo, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà, indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni.

2.3 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DELLA FONDAZIONE

La costruzione del Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte, secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* di riferimento:

- individuazione delle aree esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. "*risk assessment*"), attraverso l'analisi del contesto in cui opera la Fondazione Leonardo.

Il risultato di tale attività è rappresentato in un documento contenente la mappa delle attività della Fondazione, in cui sono riportate le aree a rischio reato "dirette" e "strumentali"⁴, le relative attività sensibili, le Strutture della Fondazione coinvolte nelle stesse e le famiglie di reato ex Decreto 231 potenzialmente rilevanti.

Con riferimento a tutte le aree a rischio reato, sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che la Fondazione Leonardo intrattiene, o potrebbe intrattenere, per il tramite di soggetti terzi. È opportuno, infatti, precisare che i profili di rischio connessi alle attività svolte dalla Fondazione sono valutati anche avendo riguardo alle ipotesi in cui esponenti della stessa concorrano con soggetti esterni alla Fondazione (c.d. concorso di persone) in forma organizzata e volta alla commissione di una serie indeterminata di illeciti (reati associativi). Inoltre, l'analisi ha avuto ad oggetto anche la possibilità che gli illeciti considerati possano essere commessi all'estero, ovvero con modalità transnazionale.

Sono stati individuati profili di rischio potenziale con riguardo ai reati di cui agli artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter* (avendo riguardo anche alla criminalità transnazionale), 25⁵, 25 *bis*, 25 *bis* 1, 25 *ter*, 25 *quinqies* (limitatamente alla fattispecie di cui

⁴ Si intendono "strumentali" quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati presupposto nell'ambito delle aree a rischio reato "diretto".

⁵ La Fondazione non ha ritenuto applicabili alla propria realtà – e, pertanto, sensibili ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente – le fattispecie di peculato (ex art. 314, co. 1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (ex art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (ex art. 323 c.p.) recentemente introdotte nel novero dei reati presupposto dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. Come noto, infatti, tali illeciti costituiscono reati c.d. "propri", cioè reati che possono essere commessi dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. A seguito dell'attività di *risk assessment*, pertanto, la Fondazione ha ritenuto che non si possa profilare l'ipotesi di rischio di commissione dei suddetti reati posto che gli Amministratori ed il personale della Fondazione, a qualsiasi livello

all'art. 603-*bis* del Codice Penale "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*"), 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies* e 25 *quinqüesdecies*, che saranno oggetto di specifico approfondimento nelle Parti Speciali del Modello.

Anche rispetto alle altre tipologie di reati non oggetto di specifico esame nel contesto delle Parti Speciali del Modello, la Fondazione Leonardo dispone di un complesso di presidi di controllo volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività al fine di minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti;

- analisi del sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio (sistema organizzativo, sistema autorizzativo, procedure, ecc.), al fine di valutarne l'efficacia nella mitigazione del rischio reato (c.d. "*as-is analysis*");
- individuazione delle aree di integrazione e/o rafforzamento nel sistema dei controlli (c.d. "*gap analysis*");
- definizione delle relative azioni correttive da intraprendere (c.d. piano di implementazione).

2.4 LE COMPONENTI DEL MODELLO DELLA FONDAZIONE

Il Modello 231 si articola in:

- un **sistema normativo interno**, finalizzato alla prevenzione dei reati presupposto, nel quale sono tra l'altro ricompresi⁶:
 - il Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo, adottato dalla Fondazione, che esprime le regole di prevenzione e contrasto alla corruzione e che è da intendersi parte integrante del Modello;
 - le regole procedurali interne (c.d. "*protocolli*") tese anche a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio reato, che costituiscono le regole da seguire nello svolgimento delle attività della Fondazione Leonardo, prevedendo i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse.

Le regole procedurali interne sono rese disponibili a tutto il personale della Fondazione interessato.

- un **sistema di controllo di gestione** e un **sistema di controllo dei flussi finanziari** nelle attività a rischio.

La gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate, nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate.

operante, non rivestono una qualifica pubblicistica. In ogni caso, dall'analisi dei rischi è emerso che i principi generali di comportamento e di controllo contenuti nella Parte Speciale A del Modello sono idonei a presidiare la corretta gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche con riferimento all'ipotesi astratta del c.d. concorso dell'*extraneus* nel reato proprio del pubblico ufficiale.

⁶ Si precisa, inoltre, che la Fondazione, nell'esercizio delle proprie attività, si ispira ai valori, ai principi ed alle regole generali di condotta indicati nel Codice Etico del Socio Fondatore Leonardo S.p.a.

Il sistema di controllo di gestione adottato dalla Fondazione Leonardo è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del *budget* annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni.

Tali sistemi garantiscono:

- la pluralità dei soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni, in modo da assicurare che tutti gli esborsi siano autorizzati, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o da soggetti per quanto possibile distinti;
- la conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio;
- la capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*;
- una **struttura organizzativa** coerente con le attività della Fondazione, elaborata per assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché per garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni, attraverso:
 - un organigramma, che illustra le Strutture in cui si suddivide l'attività della Fondazione e le linee di dipendenza gerarchica;
 - documenti organizzativi che indicano le responsabilità attribuite alle varie Strutture e le relative aree di attività;
 - un sistema dei poteri. In particolare, la Fondazione Leonardo attribuisce:
 - poteri di rappresentanza permanente, tramite procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione;
 - eventuali poteri relativi a singole operazioni, conferiti con procure, in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie dei singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità a terzi.

La Fondazione assicura il costante aggiornamento e la coerenza tra il sistema dei poteri e le responsabilità organizzative e gestionali definite, in occasione, ad esempio, della revisione dell'assetto macro-organizzativo, di significative variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizione chiave, di uscita dall'organizzazione di soggetti muniti di poteri o di ingresso di soggetti che necessitino di poteri;

- un **sistema di gestione dei processi esternalizzati**. La Fondazione Leonardo, ai fini dell'espletamento delle proprie attività, si avvale del supporto di soggetti terzi, anche facenti parte del Gruppo Leonardo.

L'affidamento in *outsourcing* di attività è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti di servizio, che prevedono:

- l'attività oggetto di cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;

- che il fornitore dà adeguata esecuzione alle attività esternalizzate, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Fondazione;
- che il fornitore garantisce la riservatezza dei dati relativi alla Fondazione;
- che la Fondazione Leonardo ha facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore, inclusa la possibilità di effettuare specifici audit;
- che la Fondazione può recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- un sistema di penali in caso di inadempienze contrattuali;
- che il contratto non può essere oggetto di sub-cessione, anche parziale, senza il consenso della Fondazione Leonardo;
- specifiche clausole in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

In tale contesto, la Fondazione:

- nomina un "gestore del contratto", responsabile di monitorare la corretta esecuzione delle attività esternalizzate;
- verifica la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del fornitore e assicura una verifica tecnico-operativa ed economica dei servizi e delle forniture;
- un **Organismo di Vigilanza** - dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, continuità di azione e professionalità - con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento, previo conferimento, a tal fine, al medesimo, di poteri, mezzi e accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
- un **sistema di formazione e informazione** finalizzato a divulgare i contenuti ed i principi del Modello a tutti i Destinatari;
- uno specifico **sistema disciplinare** per sanzionare le violazioni del Modello.

2.5 PRESIDI DI CONTROLLO AI FINI DEL D.LGS. 231/01

La Fondazione si pone l'obiettivo di implementare un efficace sistema di controlli preventivi che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, anche ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'Ente.

Detti presidi di controllo sono articolati in tre livelli:

- **principi generali di controllo**, cui deve uniformarsi il sistema di controllo interno e di prevenzione dei rischi:
 - **segregazione delle funzioni** tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le operazioni, affinché nessuno disponga di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti;
 - **procedure interne formalizzate** ("protocolli") per la regolamentazione delle attività, delle responsabilità e dei controlli;
 - **deleghe e procure formalizzate**;

- **tracciabilità**, in quanto i soggetti, le Strutture e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione e le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- **principi generali di comportamento** volti a uniformare le modalità di formazione ed attuazione delle decisioni, nell'ambito di ciascuna delle famiglie di reato ritenuta maggiormente rilevante o significativa;
- **principi di controllo preventivo** finalizzati a scongiurare la commissione dei reati in ciascuna delle aree a rischio mappate e riportate nelle Parti Speciali del Modello.

Alla luce della specifica operatività della Fondazione Leonardo, sono stati individuati come **maggiormente rilevanti** i reati indicati negli artt. 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 24 *bis* (delitti informatici), 24 *ter* (delitti di criminalità organizzata, avendo riguardo anche alla criminalità internazionale ai sensi della L. 146/06), 25 *bis* 1 (delitti contro l'industria e il commercio), 25 *ter* (reati societari), 25 *septies* (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), 25 *octies* (reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio), 25 *novies* (delitti in violazione del diritto d'autore), 25 *decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria) e 25 *quinquiesdecies* (reati tributari) del Decreto. Per tali famiglie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale, nonché i principi generali di comportamento e di controllo preventivo descritti nel Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e nelle Parti Speciali.

Per quanto concerne i reati di cui agli artt. 25 *bis* (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), 25 *quinquies* (delitti contro la personalità individuale, limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 603-*bis* del Codice Penale "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*"), 25 *undecies* (reati ambientali) e 25 *duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), l'esito delle attività di *risk assessment* ha portato a ritenere **di minore rilevanza** la concreta possibilità di commissione di tali reati, in virtù dell'attività svolta dalla Fondazione. In ogni caso, in relazione a tali tipologie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale, nonché i principi generali di comportamento descritti nelle relative Parti Speciali.

Per quanto concerne le restanti famiglie di reato previste dal Decreto, all'esito delle attività di *risk assessment* svolte, si è ritenuto che la loro commissione possa essere stimata **non significativa** in relazione all'ambito di attività della Fondazione Leonardo. In ogni caso, il rischio ad esse connesso risulta essere adeguatamente presidiato alla luce dei principi generali di controllo descritti nella Parte Generale.

2.6 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Modello è costituito da una Parte Generale e dalle Parti Speciali.

La Parte Generale comprende una sintetica descrizione: del quadro normativo del Decreto 231; della struttura e della *governance* della Fondazione e del suo sistema di controllo interno; delle finalità, dei Destinatari e degli elementi fondamentali del Modello 231; delle regole riguardanti la costituzione dell'Organismo di Vigilanza; delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole e delle prescrizioni contenute nel Modello 231; della formazione del personale e della diffusione del Modello; delle regole che disciplinano le modalità di aggiornamento del Modello 231.

Le Parti Speciali, invece, sono dedicate alle diverse tipologie di reato presupposto considerate rilevanti per la Fondazione Leonardo all'esito dell'attività di *risk assessment*, alle aree a rischio ed alle relative attività sensibili, nonché alle regole comportamentali ed ai principi di controllo specifici a presidio dei rischi.

2.7 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

L'adozione e le successive modifiche e integrazioni del Modello competono al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Leonardo in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 COMPOSIZIONE E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del Decreto 231 prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello 231 sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'Ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

L'OdV della Fondazione è un organo collegiale⁷.

I membri esterni dell'Organismo vengono individuati tra accademici e professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche interessate; in particolare, essi devono aver maturato un'adeguata e comprovata esperienza nell'ambito di applicazione del Decreto 231.

L'Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previa verifica del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei suoi membri; il Consiglio individua altresì il Presidente dell'OdV, scegliendolo tra uno dei membri esterni, e determina la remunerazione dei suoi componenti.

⁷ Possono essere nominati membri dell'OdV uno o più componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

La nomina, i compiti, le attività e il funzionamento dell'OdV, nonché la durata in carica, la revoca, la sostituzione e i requisiti dei suoi membri, sono disciplinati da un apposito Statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Inoltre, l'Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e si è dotato di un apposito Regolamento, espressione della propria autonomia operativa e organizzativa, volto a disciplinare, in particolare, il funzionamento delle proprie attività.

In conformità al Decreto e alle Linee Guida di Confindustria, l'OdV della Fondazione Leonardo è in possesso dei requisiti di:

- a) autonomia e indipendenza;
- b) professionalità;
- c) continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza

L'OdV gode di autonomia e indipendenza dagli organi sociali nei confronti dei quali esercita la sua attività di controllo.

Esso non è in alcun modo coinvolto nelle attività gestionali, né è in condizione di dipendenza gerarchica.

Al fine di preservare l'indipendenza dell'OdV, lo Statuto prevede che l'Organismo resti in carica per la durata di tre anni. Ciascun componente esterno dell'OdV non può essere rieletto per più di una volta; in ogni caso, il Presidente rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Ad ulteriore garanzia della propria indipendenza, l'OdV informa, in merito all'attività svolta, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti, con cadenza semestrale. In ogni caso, l'Organismo riferisce tempestivamente ogni evento di particolare rilievo.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcuna Struttura o Organismo della Fondazione, fatto salvo il potere-dovere dell'organo dirigente di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'Organismo al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello.

L'OdV, nell'espletamento delle proprie funzioni, dispone di mezzi finanziari adeguati ad assicurare allo stesso l'operatività. A tal fine, l'OdV indica al Consiglio di Amministrazione il proprio *budget* annuale e provvedere a rendicontare i costi sostenuti. In ogni caso, ove ne ravvisi la necessità, l'OdV può disporre di risorse ulteriori rispetto a quelle indicate nel *budget* annuale, previa richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione.

b) Professionalità

I membri dell'OdV sono in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che l'Organismo è chiamato a svolgere,

potendo altresì avvalersi del supporto tecnico di soggetti interni o esterni alla Fondazione, nell'ambito dell'autonomia di spesa e del *budget* assegnato.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo si avvale, per lo svolgimento della propria attività operativa, dell'Unità Organizzativa *Group Internal Audit* di Leonardo (sulla base di specifico contratto di service) e delle Strutture che, di volta in volta, si rendessero utili all'espletamento delle attività indicate.

c) Continuità d'azione

L'OdV opera presso la Fondazione Leonardo, esercitando continuativamente i poteri di controllo e riunendosi, di norma, almeno una volta a trimestre, per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli. A tal fine l'OdV predispone un Piano annuale delle attività, ferma restando la possibilità di effettuare in qualsiasi momento controlli a sorpresa.

Al fine di assicurare il monitoraggio dei processi aziendali sensibili ai sensi del Decreto, l'OdV si avvale anche dei flussi informativi nei suoi confronti e delle audizioni con i Responsabili delle aree potenzialmente a rischio reato. Nello svolgimento delle proprie attività di verifica, l'OdV si avvale del costante supporto dell'Unità Organizzativa *Group Internal Audit* di Leonardo.

3.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA DEL MANDATO AI MEMBRI DELL'ODV

I membri dell'OdV devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

1. non essere soggetto dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ovvero condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria;
3. non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, e non aver patteggiato la pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., in relazione a reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (reati fallimentari, reati contro il patrimonio, reati contro la fede pubblica, ecc.);
4. non essere stato condannato, con sentenza anche non definitiva, in sede amministrativa per uno degli illeciti previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/2008 (T.U.F.);
5. non essere indagato per i reati di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, associazione di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni a delinquere, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
6. non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.

I membri esterni dell'OdV devono possedere anche i seguenti requisiti di indipendenza:

1. non intrattenere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con Amministratori, membri del Collegio dei Revisori dei Conti o Dirigenti della Fondazione, nonché con i medesimi soggetti del Socio Fondatore e delle società del Gruppo Leonardo;
2. non trovarsi in situazioni che possano determinare conflitti di interesse, anche potenziali, con la Fondazione; in particolare, non devono avere relazioni economiche o incarichi di natura professionale con la Fondazione (o con il Socio Fondatore o con le società del Gruppo Leonardo) tali da comprometterne l'indipendenza;
3. non ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione o del Socio Fondatore o di altra società del Gruppo Leonardo;
4. non essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in Leonardo (o in altra società del Gruppo Leonardo), tale da comprometterne l'indipendenza.

Al fine di garantire i requisiti di onorabilità e indipendenza, i membri esterni dell'Organismo, all'atto della nomina, e comunque non oltre 10 giorni successivi alla stessa, devono rilasciare apposita dichiarazione, a pena di decadenza⁸. Nel contesto della medesima dichiarazione, i membri dell'OdV s'impegnano a comunicare tempestivamente l'eventuale venir meno dei previsti requisiti di indipendenza e onorabilità, nonché, più in generale, qualsiasi circostanza sopravvenuta che li renda incompatibili con lo svolgimento dell'incarico.

Costituisce possibile giusta causa di sospensione e di successiva revoca dalla carica:

1. il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza sopra specificati (il cui verificarsi deve essere tempestivamente comunicato dai membri dell'OdV);
2. la violazione dell'obbligo di partecipare ad almeno l'80% (ottanta per cento) delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
3. la perdita della posizione di dipendente della Fondazione, di Leonardo o di altra società del Gruppo Leonardo (per i membri interni);
4. il mancato o negligente assolvimento dei compiti attribuiti all'OdV, nonché la violazione del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo e/o del Modello della Fondazione.

Qualora la revoca dall'incarico venga disposta nei confronti di tutti i componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, provvederà a nominare tempestivamente un nuovo Organismo. Nelle more della nomina del nuovo OdV, le funzioni ed i compiti allo stesso

⁸ Qualora la nomina sia contestuale all'approvazione del Modello, il termine di 10 giorni decorrerà da tale data.

assegnati sono provvisoriamente esercitati dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 6, comma 4 *bis*, del Decreto.

3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV della Fondazione Leonardo verifica e vigila sull'adeguatezza ed effettiva osservanza del Modello e sul suo aggiornamento.

Più in particolare, è compito dell'OdV:

- verificare, sulla base del Piano di attività approvato con cadenza annuale, l'adeguatezza e l'efficacia del Modello in relazione alla struttura ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all'evoluzione ed ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività e/o della normativa vigente, nonché in caso di violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
- monitorare, sulla base del Piano di attività approvato, la validità nel tempo del Modello e delle procedure ("protocolli"), promuovendo, anche previa consultazione delle Strutture interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia;
- effettuare, sulla base del Piano di attività approvato, ovvero anche attraverso verifiche non programmate e a sorpresa, controlli presso le Strutture ritenute a rischio di reato, per accertare se l'attività venga svolta conformemente al Modello adottato;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un'attività di *follow-up*;
- effettuare, anche tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma;
- verificare periodicamente - con il supporto delle Strutture competenti - il sistema dei poteri in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili;
- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato, dalle Strutture interessate, sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire - ove ritenuto necessario - ulteriori modalità di comunicazione / segnalazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- attuare, in conformità al Modello, un idoneo flusso informativo verso gli organi sociali competenti in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;

- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali infrazioni alle disposizioni - normative e procedurali - che possono dare luogo a reati di cui al Decreto;
- promuovere l'attività di formazione del personale mediante idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato conoscano i compiti e le mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di cui al Decreto;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

- accedere ad ogni documento e/o informazione rilevante per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- avvalersi di consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento della propria attività;
- esigere che i Responsabili delle Strutture forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti, degli Amministratori e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, fornitori di servizi o altre terze parti, nell'ambito delle attività svolte per conto della Fondazione Leonardo.

L'Organismo potrà decidere di delegare uno o più specifici compiti ai suoi membri, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

3.4 INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIALI

L'OdV della Fondazione Leonardo, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, informa gli organi sociali competenti affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV provvede a fornire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti un'informativa semestrale avente ad oggetto:

- l'attività svolta, con particolare riferimento a quella di verifica sui processi sensibili ai sensi del Decreto;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Fondazione, sia in termini di efficacia del Modello;

- un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e delle relative azioni intraprese dall'Organismo (ai sensi di quanto previsto dalle "Linee di indirizzo sulla gestione delle segnalazioni" emanate da Leonardo S.p.a. e adottate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione) e dagli altri soggetti interessati;
- le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello;
- l'informazione sul Piano di attività.

Inoltre, l'OdV dovrà riferire tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione (c.d. flussi informativi *ad hoc*) in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- la mancata collaborazione da parte delle Strutture;
- l'esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Fondazione, ovvero a carico della Fondazione in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente.

L'Organismo, inoltre, dovrà riferire senza indugio al:

- Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere dal Presidente, dal Direttore Generale, da Dirigenti della Fondazione o da membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Revisori dei Conti, eventuali violazioni del Modello poste in essere dai membri del Consiglio di Amministrazione, affinché adottati i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge.

L'OdV assicura altresì il rispetto delle "Linee di indirizzo sulla gestione delle segnalazioni".

3.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 2, lett. d), del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

La previsione di flussi informativi è necessaria a garantire l'effettiva ed efficace attività di vigilanza dell'OdV.

Tutti i Destinatari del Modello devono informare l'Organismo di ogni violazione del Modello, nonché di tutti i comportamenti o eventi potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle migliori prassi applicative, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si distinguono in:

- **informativa periodica;**
- **flussi informativi *ad hoc*.**

3.5.1 FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI

Dovranno essere comunicate all'Organismo le informazioni rilevanti (con obbligo di mettere a disposizione dell'OdV la relativa documentazione, ove disponibile) di seguito riportate a titolo esemplificativo, concernenti attività ricorrenti:

- le variazioni organizzative e procedurali significative ai fini del Modello;
- l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Fondazione Leonardo ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
- la richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti pubblici o agevolati;
- le eventuali transazioni di natura finanziaria effettuate in paesi regolati da normativa fiscale privilegiata;
- l'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e la partecipazione alla medesima da parte del personale;
- eventuali contestazioni risultanti a seguito di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza.

3.5.2 INFORMATIVE *AD HOC*

I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'OdV da esponenti della Fondazione o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere, a titolo esemplificativo, in:

- i provvedimenti notificati dall'Autorità giudiziaria alla Fondazione o ai suoi Amministratori o al suo personale dai quali si evinca lo svolgimento di indagini condotte dalla medesima Autorità per illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 231/01 ovvero per i relativi reati presupposto;
- evidenza dei procedimenti disciplinari svolti per violazioni del Modello e/o del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo, dei relativi esiti e motivazioni e delle eventuali sanzioni irrogate;
- i rapporti dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza del Decreto;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Fondazione Leonardo;
- eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria o dagli organi di vigilanza in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro e dell'ambiente, dai quali emergano violazioni di tali norme;
- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la commissione di illeciti amministrativi;

- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello e dai relativi protocolli (procedure);
- eventuali variazioni, o riscontrate carenze, nella struttura organizzativa della Fondazione;
- eventuali variazioni, o riscontrate carenze, delle procedure;
- operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di reati.

L'Organismo può, inoltre, prevedere uno scambio di informazioni e riunioni periodiche con il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare l'OdV in merito ad ogni atto, comportamento od evento di cui siano venuti a conoscenza e che potrebbe determinare una violazione del Modello 231 o che, più in generale, sia potenzialmente rilevante ai fini del Decreto 231 (segnalazioni - *whistleblowing*).

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima – secondo quanto stabilito dalle "Linee di indirizzo sulla gestione delle segnalazioni" – e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

Ai fini della trasmissione dei **flussi informativi** verso l'OdV, è stato istituito il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: OdVFondazione@leonardocompany.com.

Le **segnalazioni** possono, inoltre, essere trasmesse per **posta**, alla c.a. dell' "Organismo di Vigilanza della Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine", Via del Plebiscito n. 102, 00186, Roma, Italia;

La Fondazione Leonardo assicura:

- la massima tutela e riservatezza per il segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, nonché la garanzia contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (diretta o indiretta), per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01 modificato dalla Legge n. 179 del 30 novembre 2017); il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte dei Destinatari, inoltre, non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- la protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

Sono previste, inoltre, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate, nonché di chi adotti misure di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione medesima, in linea con il sistema disciplinare descritto al paragrafo 5.

Per maggiori informazioni sulle modalità di istruttoria e verifica delle segnalazioni ricevute, si rinvia alle "Linee di indirizzo sulla gestione delle segnalazioni".

4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Fondazione Leonardo promuove la conoscenza del Modello e dei relativi aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerlo e ad attuarlo, anche attraverso attività di formazione sui contenuti del Decreto e sull'attuazione del Modello, dandone evidenza all'OdV.

In tale contesto, le azioni comunicative prevedono:

- l'inserimento del Modello e del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo nel sito *internet* della Fondazione;
- la messa a disposizione del Modello e del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo per tutto il personale, nonché la distribuzione di tali documenti ai nuovi assunti al momento dell'inserimento, con firma attestante l'avvenuta ricezione e l'impegno alla conoscenza e al rispetto delle relative prescrizioni;
- l'aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello e/o al Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo, tramite comunicazioni *ad hoc*.

Il percorso di formazione viene attuato mediante incontri / "workshop" in aula e/o con modalità "e-learning". La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria e viene tracciata (ad esempio mediante richiesta della firma di presenza per le sessioni in aula). La Fondazione monitora che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale, compresi i neo-assunti.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento sono effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello e/o al Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo, ove l'OdV non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

4.2 INFORMATIVA AI SOGGETTI TERZI

La Fondazione Leonardo promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo anche tra i consulenti, i fornitori e le terze parti in genere.

La Fondazione provvede ad inserire nei contratti con le suddette controparti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi stabiliti nei citati documenti, la possibile risoluzione del vincolo negoziale.

5. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

5.1 PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, gli articoli 6, comma 2 lettera e), e 7, comma 4 lettera b), del Decreto, prevedono che i modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate negli stessi.

Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, sono sanzionabili le condotte poste in essere in violazione del Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche dal sistema normativo interno, che ne è parte integrante, ne deriva che per "violazione del Modello" deve intendersi anche la violazione di uno o più principi o norme definite dai vari documenti che compongono tale sistema normativo (cfr. paragrafo 2.4).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, è possibile individuare, a fini esemplificativi e non esaustivi, le seguenti principali tipologie di violazioni:

- a) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Fondazione ai sensi del Decreto;
- b) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio reato o alle attività sensibili indicate nelle Parti Speciali del Modello;
- c) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio reato indicate quali "strumentali" nelle Parti Speciali del Modello;
- d) mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai protocolli (procedure) in modo da impedire la trasparenza e verificabilità degli stessi;
- e) omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- f) mancata partecipazione all'attività di formazione relativa al contenuto del Modello e, più in generale, del Decreto da parte dei Destinatari;
- g) violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli (procedure), ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;
- h) qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o comunque penalizzazione, anche

indiretta, nei confronti delle persone oggetto di segnalazioni sulla violazione del Modello e, soprattutto, dei segnalanti;

- i) segnalazioni sulla violazione del Modello che si rivelano infondate, effettuate con dolo o colpa grave;
- j) violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- k) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'OdV (descritti nel paragrafo 3.5).

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito (tempi e modalità concrete di realizzazione dell'infrazione);
- comportamento complessivo del lavoratore;
- mansioni del lavoratore;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo alla prevedibilità dell'evento);
- entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Fondazione Leonardo;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

Di seguito si riportano le sanzioni divise per tipologia di rapporto tra il soggetto e la Fondazione ed il relativo procedimento disciplinare.

5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori e/o membri del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali, in base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca dell'incarico / delega;

- adozione di altri provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell'Amministratore e/o membro del Collegio dei Revisori dei Conti nei confronti della Fondazione e al ristoro degli eventuali danni subiti e subendi.

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Comitato Scientifico, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione, il quale procederà ad assumere una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca dell'incarico;
- adozione di altri provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità del componente del Comitato Scientifico nei confronti della Fondazione e al ristoro degli eventuali danni subiti e subendi.

5.4 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali prescritte nel Modello sono definiti come "illeciti disciplinari".

Le sanzioni potenzialmente irrogabili possono essere le seguenti, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa di fonte collettiva applicabile:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Le categorie astratte degli inadempimenti descrivono i comportamenti sanzionabili, in relazione ai quali sono previsti provvedimenti sanzionatori secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza, e tenendo conto delle circostanze riportate nel precedente paragrafo 5.1.

5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai consulenti, fornitori e terze parti in genere in contrasto con le linee di condotta

indicate dal Modello, può determinare la sospensione o la risoluzione automatica del rapporto contrattuale, nonché l'eventuale proposizione dell'azione per il risarcimento dei danni subiti, in virtù delle clausole che la Fondazione Leonardo prevede in ogni contratto.

Nel caso in cui le violazioni siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto, le sanzioni verranno applicate al lavoratore, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte dello stesso, da parte del proprio datore di lavoro (somministratore o appaltatore) e i procedimenti potranno dare luogo anche ad azioni nei confronti dello stesso somministratore o appaltatore.

La Fondazione, in ogni caso, potrà limitarsi a chiedere, in conformità agli accordi contrattuali intercorrenti con gli appaltatori e i somministratori, la sostituzione dei lavoratori che abbiano commesso le violazioni di cui sopra.

5.6 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento di applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di Destinatari quanto alle fasi di:

- contestazione della violazione all'interessato;
- contraddittorio, ovvero la possibilità a favore del soggetto a cui è stata contestata la violazione di proporre argomentazioni a sua difesa;
- determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento ha sempre inizio a seguito della ricezione, da parte soggetti di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello.

5.6.1 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Fondazione da un rapporto di lavoro subordinato, l'OdV trasmette al Presidente, per il successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;

- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione puntuale della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- contenere gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi a supporto della contestazione;
- contenere la data dell'adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui sono invitati a partecipare anche i membri dell'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

La delibera del Consiglio di Amministrazione viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti. In tal caso, l'OdV promuoverà l'avvio del procedimento previsto dallo Statuto dell'Organismo medesimo.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un Amministratore legato alla Fondazione da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto di seguito con riguardo ai lavoratori dipendenti. Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, viene, a cura degli organi competenti, revocato l'incarico all'Amministratore interessato. Resta in ogni caso ferma (anche in mancanza di un licenziamento dell'Amministratore e comunque nelle more dello svolgimento del procedimento di cui al paragrafo 5.6.3) la facoltà della Fondazione Leonardo di adottare ogni più opportuna iniziativa nei confronti dello stesso Amministratore, dandone adeguata e tempestiva informazione all'OdV.

5.6.2 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un membro del Comitato Scientifico, l'OdV trasmette al Presidente, per il successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione puntuale della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- contenere gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi a supporto della contestazione;
- contenere la data dell'adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui sono invitati a partecipare anche i membri dell'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

La delibera del Consiglio di Amministrazione viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

5.6.3. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

La procedura di accertamento dell'illecito e di applicazione delle sanzioni con riguardo ai lavoratori dipendenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopre un ruolo apicale con attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione e nel caso in cui l'attività di indagine ne comprovi il coinvolgimento ai sensi del Decreto, è previsto che:

- il Consiglio di Amministrazione decide nel merito della revoca delle deleghe attribuite in base alla natura dell'incarico;
- il Presidente si attiva per la definizione della posizione del soggetto in relazione al relativo procedimento disciplinare.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, entro le tempistiche definite dalla normativa di riferimento rispetto alla data della ricezione delle giustificazioni da parte del lavoratore.

Ferma restando la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, il lavoratore, entro le tempistiche definite dalla normativa di riferimento rispetto alla data del ricevimento della comunicazione scritta del provvedimento disciplinare, può ricorrere al Collegio di Conciliazione e Arbitrato, secondo le modalità previste dalla contrattazione applicabile al caso concreto. In caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

5.6.4. IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali indicate ai paragrafi 4.2 e 5.5, il Responsabile della Struttura che gestisce il rapporto contrattuale con il soggetti terzo, sulla base delle eventuali determinazioni nel frattempo assunte dal Presidente, nonché dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori dei Conti nei casi previsti, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta contestata, le previsioni del Modello oggetto di violazione, gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione.

6. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

A norma dell'art. 6 del Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Leonardo sovrintende all'aggiornamento ed adeguamento del Modello.

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, potranno essere presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo meramente esemplificativo, a:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontrate carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o delle attività della Fondazione;
- considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello (come, ad esempio, le esperienze provenienti da procedimenti penali o gli esiti dell'attività di vigilanza dell'OdV).